



UNIVERSITÀ
di CAMERINO



INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Camerino (nel seguito detta "Università") in persona del Magnifico Rettore Prof. [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 96/2021 in data 30 giugno 2021;

E

l'INAF — Istituto Nazionale di Astrofisica (d'ora innanzi denominato INAF), in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Istituto, sita in Roma (RM), al Viale del Parco Mellini n. 84, c.a.p. 00136, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF):
 - promuove, svolge e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;
 - promuove in Italia e all'estero l'alta formazione, in collaborazione con le istituzioni universitarie, e ogni altra iniziativa di carattere formativo;
 - promuove la valorizzazione, la partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;
 - favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio;
- ai sensi dell'art. 27, comma 1, del proprio Statuto, al fine di promuovere la



collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro;

- ai sensi dell'art. 27, comma 2, del proprio Statuto, l'INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca con università enti e organismi di ricerca pubblici e privati secondo modalità definite dal Regolamento di associatura all'INAF.
- che l'INAF considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- considerato che le attività delle Università nel campo della astronomia, astrofisica, scienze planetarie, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti;
- riconosciuto, da parte dell'Università UNICAM e dell'INAF, l'interesse reciproco alla presenza di Sezioni INAF nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INAF e di favorire il coordinamento con le attività didattiche e scientifiche dei Dipartimenti;
- tenuto conto che l'INAF si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

- ritenuta di interesse per l'Università l'attività di ricerca sperimentale, osservativa e teorica nel campo della astronomia, astrofisica, scienze dello spazio, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività svolta dall'INAF in tali settori;
- tenuto conto che l'INAF intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche finalizzate alle tematiche dell'astronomia, dell'astrofisica e delle scienze planetarie, con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca;
- visto il D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la delibera con la quale il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie di UNICAM, nella seduta n. 124 del 16 giugno 2021, ha proposto la stipula di una convenzione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per ospitare la sezione locale INAF presso la Scuola stessa e ha proposto il Prof. Gabriele Giuli come responsabile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

2.1 - L'Università ospita la locale Sezione INAF (nel seguito detta "Sezione") presso La Scuola di Scienze e Tecnologie sez. Geologia (nel seguito detto "Scuola").

ART. 3

3.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata al Responsabile della Sezione individuato congiuntamente da INAF ed Università tra il personale Universitario afferente alla sezione ed al quale INAF conferisce un incarico di

ricerca.

3.2 - Il Responsabile di Sezione è nominato dal Direttore Scientifico INAF su indicazione del Direttore della Scuola e rimane in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta.

3.2 – Il soggetto di cui al precedente comma 1 procederà d'intesa con il Direttore della Scuola ed il Direttore Scientifico INAF a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi, eventualmente proponendo modifiche da apportare al rinnovo della stessa.

ART. 4

4.1 - Il responsabile della sezione prepara il piano triennale della sezione, sulla base di progetti di ricerca condivisi, tenuto conto dei programmi scientifici della Scuola e di quanto riportato nel Piano Triennale dell'INAF. I programmi di ricerca della Sezione saranno svolti sentito il Direttore della Scuola, in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

ART. 5

5.1 - Il Responsabile della Sezione comunica annualmente al Direttore della Scuola ed al Direttore Scientifico INAF i programmi di ricerca che si svolgeranno nell'ambito della Scuola. Le attività potranno utilizzare, in tutto o in parte, specifici fondi predisposti o erogati dall'INAF per progetti di ricerca.

ART. 6

6.1 - L'INAF, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente alla Scuola, previo accordo col Responsabile della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

6.2 – La Scuola, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca della Scuola, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali della Scuola stessa.

6.3 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INAF messi a disposizione della Scuola sono indicati nell'Allegato n. 1. Le coperture assicurative connesse al loro utilizzo sono a carico dell'INAF.

6.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti della Scuola messi a disposizione dell'INAF sono indicati nell'Allegato n. 2. Le coperture assicurative connesse al loro utilizzo sono a carico dell'Università.

6.5 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione previo accordo tra il Direttore della Scuola ed il Direttore Scientifico INAF.

6.6 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INAF ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti concorderanno un apposito protocollo d'intesa.

6.7 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione ad altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

ART. 7

7.1 - L'Università prende atto che l'INAF può svolgere i propri programmi utilizzando personale dell'Università associato ad INAF, personale proprio, o personale dipendente da altri Enti associato ad INAF, che afferisca eventualmente alla sezione.

7.2 - La Scuola potrà ospitare nei propri studi personale INAF, le cui regole di afferenza alla sezione saranno definite da appositi Accordi Attuativi, sulla base della disciplina interna in materia che l'INAF si riserva di aggiornare.

7.3 - Nell'ambito degli accordi attuativi di cui al comma precedente, l'Università potrà chiedere una compartecipazione alle spese di funzionamento il cui ammontare sarà stabilito in accordo tra le Parti in funzione del numero delle unità di personale non universitario afferenti alla sezione.

7.4 - Nell'ambito degli accordi attuativi di cui ai commi precedenti, sarà predisposta una lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Responsabile della Sezione al Direttore

della Scuola.

7.5 - Nell'ambito degli accordi attuativi di cui ai commi precedenti, l'Università autorizzerà l'accesso alla sede Universitaria del personale INAF con le stesse regole in vigore per il personale universitario. L'accesso al di fuori dell'orario ufficiale di apertura per motivi legati a particolari esigenze della ricerca o di funzionamento dei laboratori deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Scuola.

ART. 8

8.1 - L'INAF potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Direttore della Scuola, assegnare annualmente incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica a titolo gratuito, al personale universitario. Tale personale sarà associato ad INAF secondo le regole del Disciplinare di associazione dell'Ente. Tra questi vi è l'incarico conferito al Responsabile di Sezione.

8.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca di cui al comma 1 deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

8.3 - L'INAF prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/1980, dal D.Lgs. n. 19/1999 e dal D.Lgs. n. 381/1999, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

8.4 - La Scuola può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Responsabile della Sezione e con il consenso dell'interessato.

8.5 - Il personale di ricerca dell'INAF, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo. Può

altresì far parte dei collegi docenti di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo.

L'Università e l'INAF possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

8.6 – I professori e ricercatori dell'Università possono essere distaccati presso la Sezione. Durante tale periodo il personale universitario:

- adempie ai doveri didattici e accademici secondo quanto stabilito dall'Università;
- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'Università;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze professore ordinario / astronomo ordinario – Dirigente di Ricerca, professore associato / astronomo associato – Primo Ricercatore, ricercatore universitario / ricercatore astronomo - Ricercatore;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

Nell'ambito degli accordi attuativi di cui all'Art. 7, il personale di ricerca dell'INAF potrà afferire alla Sezione, previa accettazione della Scuola e autorizzazione della sede INAF cui afferisce. Gli accordi attuativi prevedranno che durante il periodo di afferenza il personale dell'INAF:

- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico, la sede di servizio ed il diritto alle progressioni di carriera dell'INAF;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze Dirigente di Ricerca - astronomo ordinario / professore ordinario, Primo Ricercatore - astronomo associato / professore associato, Ricercatore - astronomo ricercatore / ricercatore universitario;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della Sezione ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

Sono fatte salve, comunque, eventuali integrazioni e/o modifiche della normativa vigente.

8.7 – Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

ART. 9

9.1 Gli accordi attuativi di cui all'Art. 7 della presente Convenzione, che disciplineranno l'eventuale afferenza di personale INAF alla sezione, dovranno prevedere regole, responsabilità e oneri riguardo agli obblighi derivanti dalla applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa in materia di prevenzione, sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

9.2 - L'INAF è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INAF che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

9.3 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni

realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INAF, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INAF assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

9.4 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore della Scuola e il Responsabile della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso la Scuola per ospiti e/o ditte esterne etc.).

ART. 10

10.1 - L'INAF e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INAF ai sensi del precedente articolo 9 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INAF in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

10.2 – Ai fini delle valutazioni da parte di ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) i prodotti della ricerca potranno essere utilizzati, sia da INAF che dall'Università, previo accordo tra le Parti su criteri e modalità per la loro attribuzione.



ART. 11

11.1 - La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

ART. 12

12.1 - La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. La presente convenzione assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico di chi la richiede.

ART. 13

13.1 – Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE DELL'INAF

IL RETTORE dell'Università



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

degli Studi di Camerino



ALLEGATI

Allegato n. 1

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INAF messi a disposizione della Scuola di Scienze e Tecnologie

- a) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INAF
- b) Accesso alle riviste per le quali INAF ha sottoscritto abbonamenti
- c) Accesso agli Osservatori Astronomici ed ai centri di ricerca dell'INAF
- d) Accesso alla strumentazione scientifica dell'INAF.

Allegato n. 2

Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, della Scuola messi a disposizione dell'INAF

- a) Servizi di supporto alla ricerca (Laboratorio di elettronica, Officina meccanica, Servizio di calcolo);



UNIVERSITÀ
di CAMERINO



INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

b) Servizi generali (Biblioteca, Documentazione):

All. 1 a Delibera CdA n. 53/2021